



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	Presidente	R.G.N. 10691/04
Dott. Donato	PLENTEDA	Consigliere	13775/04
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere	Cron. 4823
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Rep. 1502
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere	Ud. 28/1/09

60/86870

ORIGINALE

OGGETTO:  
impugnazione lodo  
arbitrale

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

DOMENICHINI Osvaldo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cremona 19, presso Lubrano Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Schiappa, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

**contro**

PIO MONTE DELLA MISERICORDIA, in persona del Sovrintendente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Umberto Boccioni 4, presso l'avv.prof. Antonino Smiroldo, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Fabbricatore giusta delega in atti;

- *controricorrente ricorrente incidentale* -

130

2009



avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3383/03 del 26.11.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/1/2009 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Udito l'avv. Fabbricatore per il controricorrente e ricorrente incidentale, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli avv.ti Lucio Militerni e Raffaele Rascio convenivano in giudizio il Pio Monte della Misericordia, con sede in Napoli, e la s.p.a. La Nizzola, chiedendo che il Tribunale accertasse che essi, nominati arbitri insieme all'avv. Osvaldo Domenichini nel collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra le parti convenute, avevano rinunciato all'incarico per giusta causa e condannasse le convenute al pagamento delle spese e del compenso per l'attività svolta. Esponevano che il Domenichini aveva ostacolato il corretto



svolgimento della procedura arbitrale, non comparendo alla conferenza personale fissata per il 10.8.1995, nell'imminenza del termine finale per la pronuncia dell'arbitrato che sarebbe scaduto il 14 successivo, adducendo un impedimento e comunicando che, in ogni caso, la sua partecipazione si sarebbe limitata al deposito di una dichiarazione scritta nella quale si dichiarava disponibile a dare atto dell'inutile decorso del termine per la decisione. In tal modo il Domenichini rifiutava di partecipare alla deliberazione del lodo.

Agli attori non era rimasto altro che segnalare alle parti la ricorrenza di una condizione per la sostituzione dell'arbitro renitente, dando atto che si era verificata una causa di interruzione del termine per la pronuncia del lodo. Il 12.8.1995 il Pio Monte aveva proposto ricorso per la sostituzione dell'arbitro, ma ne erano seguite una serie di iniziative della s.p.a. La Nizzola che avevano di fatto reso impossibile la prosecuzione del procedimento arbitrale.

Le parti convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna degli arbitri al risarcimento dei danni per la mancata pronuncia del lodo. A tal fine chiedevano di



chiamare in causa il Domenichini. La Nizzola s.p.a. chiedeva anche la condanna degli attori alla restituzione degli acconti già corrisposti.

Il Domenichini si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via riconvenzionale la condanna delle attrici al pagamento del compenso professionale.

Veniva disposta la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici R.A.S. e La Previdente, su istanza in tal senso degli attori che avevano proposto domanda di garanzia. Gli attori proponevano anche domanda di rivalsa nei confronti del Domenichini per quanto eventualmente fossero stati condannati a pagare alle convenute.

Le società assicuratrici si costituivano chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

Il Tribunale di Napoli con sentenza 15.1.2001 accoglieva le domande attoree, ritenendo giustificata la rinuncia dei due arbitri all'incarico, e condannando le convenute al pagamento in loro favore della somma di lire 150 milioni, al lordo degli acconti già ricevuti. Respingeva le riconvenzionali delle convenute nei confronti degli attori e quella de La Nizzola nei confronti del Domenichini. Accoglieva la domanda del Pio Monte nei confronti di quest'ultimo, condannandolo



al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, per l'omessa pronuncia del lodo. Respingeva la domanda riconvenzionale del Domenichini nei confronti delle convenute. Dichiarava assorbite le altre domande.

Avverso questa sentenza proponevano appello principale il Pio Monte, che domandava il rigetto della domanda di pagamento dei compensi proposta dagli arbitri Militerni e Rascio, accolta dal Tribunale, e l'accoglimento della riconvenzionale di danni; incidentale il Militerni ed il Rascio che chiedevano il riconoscimento sui compensi liquidati dal Tribunale di IVA e CPA; ancora incidentale la s.p.a. La Nizzola che chiedeva il rigetto della domanda per i compensi proposta dal Militerni e dal Rascio e l'accoglimento della domanda di rimborso degli acconti corrisposti e di risarcimento del danno. Separato appello era proposto dal Domenichini che domandava il rigetto delle domande risarcitorie proposte dal Pio Monte, accolta in primo grado, e da La Nizzola s.p.a., invece respinta, e l'accoglimento nei confronti di entrambe della domanda di pagamento del compenso per l'opera prestata. Nel giudizio così promosso si costituivano tutte le altre parti, proponendo in particolare il Pio Monte appello incidentale con cui domandava che si desse atto che



esso non aveva dato nessun contributo colposo alla determinazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c. La Nizzola s.p.a. proponeva appello incidentale riformulando le medesime domande già svolte con il proprio atto di appello incidentale di cui già si è detto. Anche il Militerni ed il Rascio riproponevano appello incidentale con le stesse domande già avanzate con l'appello principale.

Riuniti gli appelli, la Corte di appello di Napoli con sentenza 26.11.2003 ha ritenuto inammissibili gli appelli incidentali proposti dalla s.p.a. La Nizzola; ha rigettato l'appello del Pio Monte relativamente al motivo con cui si era doluto del mancato accoglimento della domanda di danni nei confronti del Militerni e del Rascio, osservando che questi arbitri avevano operato con l'ordinaria diligenza richiesta dal mandato arbitrale ad essi conferito, dovendosi imputare la mancata pronuncia del lodo al comportamento del Domenichini, contro il quale i due arbitri non avrebbero potuto adottare alcuna efficace iniziativa, tale non essendo una nuova convocazione del terzo arbitro, e neppure potendo essi, come aveva sostenuto proprio il Domenichini con il proprio appello, assumere iniziative dopo la scadenza del termine per la pronuncia del lodo arbitrale e sino alla rinuncia al

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



mandato, idonee a pervenire alla decisione del giudizio in questione.

La Corte d'appello ha invece ritenuto fondato il secondo motivo di appello del Pio Monte relativo alla pretesa del Militerni e del Rascio ai compensi professionali, non essendosi addivenuti alla pronuncia del lodo e dovendo il compenso essere ragguagliato al risultato utile raggiunto, nella specie da ritenersi inesistente. La Corte ha pertanto riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato il Pio Monte al pagamento di 150 milioni di lire in favore degli originari attori.

Conseguentemente la Corte di merito ha ritenuto infondato l'appello incidentale del Militerni e del Rascio in ordine alle voci accessorie al compenso ritenuto non dovuto ed assorbita la domanda di rivalsa proposta dai due arbitri nei confronti del Domenichini.

Per quanto infine attiene all'appello del Domenichini la Corte ha ripetuto, con riguardo alla domanda di danni proposta nei suoi confronti dal Pio Monte, che l'arbitro aveva l'obbligo di addivenire alla pronuncia del lodo, obbligo cui si era reso inadempiente rifiutandosi di partecipare alla conferenza personale degli arbitri del 10.8.1995, non potendo il dissenso sulle soluzioni già raggiunte dal collegio tradursi in



un comportamento ostruzionistico. La Corte di merito ha pure ritenuto che gli altri due arbitri, di fronte al rifiuto del Domenichini, non avessero il dovere di riconvocarlo in altra conferenza personale, essendo assolutamente prevedibile alla luce della nettezza della posizione assunta, cui corrispondeva l'interesse della s.p.a. La Nizzola per conto della quale era stato designato arbitro, che eventuali altre convocazioni sarebbero state senza esito; che il comportamento dei due arbitri non fu di colpevole inerzia, perché la situazione non poteva essere sbloccata con i mezzi a loro disposizione; che tra il 10 agosto, data della conferenza personale cui il Domenichini non partecipò, e la notificazione della citazione con cui il Militerni ed il Rascio avevano espresso la loro rinuncia, mai si era aperta una prospettiva di possibile rinnovata collaborazione tra gli arbitri che consentisse di riprendere i lavori; che pertanto sussisteva, contrariamente a quanto sostenuto dal Domenichini con l'appello, il nesso causale tra la sua condotta e il mancato svolgimento del giudizio arbitrale; che il comportamento degli altri due arbitri non si era posto come fatto eccezionale sopravvenuto tale da togliere rilievo causale alla condotta dell'appellante.

La Corte di appello ha peraltro accolto in parte





l'appello del Domenichini ritenendo che la condotta tenuta dal Pio Monte, ed in particolare il fatto che questi non fece precedere la richiesta rivolta al Presidente del Tribunale di Napoli di sostituzione dell'arbitro inadempiente, dalla diffida ad adempiere richiesta dall'art. 813 c.p.c., abbia assunto il carattere di concausa nella determinazione dell'evento di danno. Ciò in quanto l'errore procedurale commesso dal Pio Monte che portò alla pronuncia d'inammissibilità dell'istanza di sostituzione dell'arbitro da parte del Tribunale, emessa il 13.10.95, causò un periodo di attesa da parte degli altri arbitri e fu l'occasione per ulteriori successive iniziative del Domenichini e della s.p.a. La Nizzola, che finirono per avvelenare completamente gli animi e determinare il Militerni ed il Rascio a rinunciare all'incarico. Ove invece la diffida avesse preceduto l'istanza di sostituzione del Militerni, tale istanza avrebbe trovato accoglimento ed il giudizio arbitrale avrebbe potuto proseguire.

La Corte di merito ha pertanto ravvisato un concorso di responsabilità nella condotta del Pio Monte, quantificato nel 10%, ed ha conseguentemente ridotto la condanna pronunciata in primo grado al risarcimento del 90% dei danni da determinarsi in separato giudizio.



Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Domenichini articolando due motivi di ricorso, cui resiste con controricorso il Pio Monte, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale il Domenichini deduce difetto e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si era determinata la sola interruzione e non anche la sospensione del termine per la pronuncia del giudizio arbitrale, abbia ritenuto la responsabilità del solo ricorrente in ordine alla mancata conclusione di tale giudizio. La Corte avrebbe addirittura affermato che non era necessario esaminare nel merito i singoli punti sui quali egli in appello aveva fatto leva per affermare che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere infondata la ricostruzione dei fatti da lui prospettata. Non avrebbe considerato la Corte di merito che era preciso onere del Pio Monte rimuovere con lo strumento della diffida ad adempiere la causa di interruzione. La Corte avrebbe ritenuto l'esistenza del boicottaggio dell'arbitrato da parte sua in base a mere presunzioni, senza considerare l'omissione della diffida ad adempiere, la perdurante

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



inerzia degli arbitri di maggioranza, la dichiarazione di disponibilità in più occasioni formulata dallo stesso ricorrente. La Corte avrebbe illogicamente determinato in uno striminzito 10% il concorso nella causazione del danno da parte del Pio Monte.

Con il secondo motivo del ricorso principale il Domenichini deduce violazione degli artt. 1708, 1710, 1176 c.c. Lamenta che la Corte di appello abbia escluso la sindacabilità della condotta degli arbitri Militerni e Rascio, pur omissiva della riconvocazione del collegio arbitrale, ad essi richiesta dal Pio Monte. La Corte avrebbe argomentato dall'inesistenza di specifiche norme relative alla diligenza dell'arbitro, dimenticando i principi generali sanciti dagli artt. 1708, 1710 e 1176 c.c. Il silenzio e l'inerzia dei due arbitri protratti per circa tre mesi non corrisponderebbe ai canoni di diligenza indicati dalle norme in questione.

2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Pio Monte deduce violazione degli artt. 1223, 1227, 1218, 1176, 1710 c.c., 813, comma 3, c.p.c., 1219 n. 2 c.c. e 92 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione.

La Corte avrebbe riconosciuto il nesso eziologico tra la condotta del Pio Monte successiva all'abbandono



delle funzioni arbitrali da parte del Domenichini, in particolare nell'omissione della diffida ad adempiere prima della presentazione della richiesta di sostituzione dell'arbitro rivolta al Presidente del Tribunale di Napoli, e l'evento dannoso costituito dalla mancata pronuncia del collegio arbitrale. Il fatto sul quale la Corte ha ritenuto la responsabilità del Domenichini sarebbe costituito dal doloso abbandono del collegio arbitrale e tra tale fatto e l'omissione del Pio Monte non vi sarebbe alcun nesso eziologico. Il comportamento illecito dell'arbitro non si giova della sua sostituzione perché l'inadempimento si è perfezionato prima. La condotta del Pio Monte non può svolgere funzioni di antecedente causale dell'evento danno. La Corte contraddittoriamente avrebbe attribuito alla stessa prima il carattere di mero "tentativo" e poi invece di concausa. Le ipotesi formulate dalla Corte d'appello quali possibili conseguenze della condotta del Pio Monte ritenuta doverosa, cioè il tempestivo inoltro della diffida ad adempiere, non sarebbero altro che mere ipotesi, potendosi immaginare scenari diversi.

Ancora i giudici di appello avrebbero illegittimamente applicato il primo anziché il secondo comma dell'art. 1227 c.c., potendo il comportamento del Pio Monte, al



più, essere valutato come concorso del creditore negli effetti dannosi dell'inadempimento, fattispecie peraltro che avrebbe potuto essere valutata soltanto se tempestivamente eccepita dal Domenichini, che invece non vi aveva provveduto nei termini di cui all'art. 180, co. II, c.p.c. nel giudizio di primo grado, sì che l'eccezione era preclusa.

Ancora, ad avviso del ricorrente incidentale, il rifiuto del Domenichini di partecipare alla conferenza personale degli arbitri andava ragguagliato alla mora ex re ai sensi dell'art. 1219 n. 2 c.c., sì che non occorre alcuna diffida ai sensi dell'art. 813 c.p.c. Sotto tale profilo la Corte d'appello sarebbe incorsa in contraddizione ritenendo da un lato che il rifiuto del Domenichini fosse sufficiente ad escludere l'onere degli altri arbitri di saggiarne ulteriormente la volontà, per poi invece affermare che occorre la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 813 c.p.c. La Corte avrebbe pure precisato che i principi sulla mora del creditore andavano applicati al rapporto tra il Domenichini e le parti dell'arbitrato, creditrici della prestazione professionale di quest'ultimo.

Aggiunge la ricorrente che la diffida ad adempiere ex art. 813 c.p.c. ha carattere stragiudiziale, sì che essa non avrebbe potuto determinare l'interruzione del



giudizio arbitrale ex art. 820 c.p.c., con la conseguenza che il termine di quindici giorni previsto per la diffida sarebbe caduto oltre il termine stabilito per il deposito del lodo. Non sussisterebbe pertanto la condotta colposa del Pio Monte, che anzi sarebbe stato due volte vittima per essersi vista respinta l'istanza di sostituzione dell'arbitro e poi per essersi visto attribuire le conseguenze dell'illegittimo provvedimento che aveva ritenuto tale istanza inammissibile.

Di qui la conseguenza dell'illegittimità della pronuncia di parziale compensazione delle spese.

3. Va dato atto che i ricorsi sono stati riuniti in udienza ex art. 335 c.p.c.

Ancora va sottolineato che il ricorrente personalmente ha fatto pervenire missiva con cui, dando atto di aver ricevuto comunicazione dell'udienza fissata per la data odierna, comunica la morte del difensore avv. Schiappa, verificatasi il 30.3.2005, chiedendo che la Corte voglia adottare ogni opportuno provvedimento ex art. 301 c.p.c.

In proposito è sufficiente osservare che, a prescindere dall'irritualità dell'istanza formulata dalla parte personalmente, questa Corte ha affermato che nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore,



avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza dell'udienza fissata e non si sia attivata per far luogo alla nomina di nuovo difensore ( Cass. 19.10.2007, n. 22020).

E' poi appena il caso di aggiungere che il giudizio di cassazione, soggetto all'impulso di ufficio, non è soggetto ad interruzione per il verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c.

4. Il ricorso principale è inammissibile. Ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 2 c.p.c. il ricorso deve recare l'esposizione sommaria dei fatti di causa. E' sufficiente e nello stesso tempo indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza sufficiente del fatto sostanziale e processuale. L'esposizione del ricorso deve consentire un'immediata percezione delle censure sollevate senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo o comunque ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata, difettando altrimenti il requisito di



autosufficienza ( ex multis Cass. 11.7.2000, n. 9206; Cass. 19.7.2001, n. 9777; Cass. 12.6.2008, n. 15808).

Nel caso in esame il ricorrente ha riassunto i fatti di causa nella narrativa premessa ai motivi in termini stringatissimi, sì da rendere assolutamente inintelligibile la vicenda processuale né l'esposizione dei motivi consente di percepire le ragioni della decisione impugnata e di valutare adeguatamente le critiche ad essa formulate.

Non ritiene la Corte di condividere le conclusioni formulate dal P.G. che, sulla scorta di Cass. 22.9.2003, n. 14001, ha osservato che nella specie al ricorso era spillata copia della sentenza impugnata, sì che potrebbe trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l'inammissibilità del ricorso quando questo riporti nel suo corpo il fatto trascritto, anche mediante composizione fotostatica, dalla sentenza impugnata ( cfr. da ultimo Cass. 11.1.2008, n. 423).

In proposito va osservato che, se scopo dell'esposizione sommaria del fatto in ricorso richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 2 c.p.c. è permettere alla Corte l'immediata percezione delle censure sollevate senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo o comunque ad altre fonti, ivi





compresa la sentenza impugnata, pare evidente che, posto che tale ultimo atto deve essere depositato insieme al ricorso a pena d'improcedibilità giusta il disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., è necessario che la descrizione del fatto faccia parte del corpo del ricorso, eventualmente anche mediante la trascrizione di parte della sentenza impugnata, ma non possa risultare da atto diverso, sia pur allegato al ricorso stesso.

5. Venendo ora all'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale va ricordato che il Pio Monte si duole che la Corte d'appello abbia riconosciuto un nesso eziologico tra la condotta del Pio Monte successiva all'abbandono delle funzioni arbitrali da parte del Domenichini, in particolare tra l'omissione della diffida ad adempiere prima della presentazione della richiesta di sostituzione dell'arbitro rivolta al Presidente del Tribunale di Napoli, e l'evento dannoso costituito dalla mancata pronuncia del collegio arbitrale. Il fatto sul quale la Corte ha ritenuto la responsabilità del Domenichini sarebbe costituito dal doloso abbandono del collegio arbitrale e tra tale fatto e l'omissione del Pio Monte non vi sarebbe alcun nesso di causalità. Il comportamento illecito dell'arbitro non si gioverebbe della sua sostituzione,

A handwritten signature in dark ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



non avvenuta in conseguenza della mancata diffida, perché l'inadempimento si è perfezionato prima. La condotta del Pio Monte non potrebbe svolgere funzioni di antecedente causale dell'evento danno.

La censura così esposta non è fondata. L'evento dannoso di cui il Domenichini è chiamato a rispondere è la mancata pronuncia del lodo in violazione dell'obbligo su di lui gravante in forza del mandato collettivo di risolvere la controversia sottoposta al collegio arbitrale, obbligo generale cui sono accessori due obblighi specifici: quello di non rinunciare all'incarico senza giustificato motivo e quello di pronunciare il lodo nel termine fissato. Questa Corte ha osservato che l'arbitro che rifiuti di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale (nel caso esaminato ne era derivata la nullità del lodo) è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno (Cass. 27.4.2001, n. 6115).

L'evento dannoso, inteso come mancata pronuncia del lodo nel termine fissato, è conseguenza, come ha sottolineato la Corte d'appello con ampia motivazione, sia della condotta illegittima del Domenichini, che si è astenuto dal partecipare alla conferenza personale



degli arbitri del 10 agosto 1995 ed ha manifestato in più occasioni la sua volontà di non deflettere dall'atteggiamento assunto, sia delle iniziative erronee assunte dal Pio Monte, che hanno impedito la sostituzione dell'arbitro inadempiente ai sensi dell'art. 820 c.p.c. con la conseguente interruzione del termine di deposito del lodo prevista dalla norma, cui avrebbe potuto seguire la definizione della controversia arbitrale. Secondo la ricostruzione dei fatti cui è pervenuta la Corte di merito, rispetto alla quale il ricorrente incidentale non formula specifiche contestazioni, l'errore in cui è incorso il Pio Monte, di chiedere la sostituzione dell'arbitro al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 813 c.p.c. senza far precedere tale richiesta dalla diffida ad adempiere prevista dalla norma, ha portato alla declaratoria d'inammissibilità della richiesta di sostituzione. Ha infatti osservato la Corte di merito che i due arbitri superstiti attesero giustificatamente l'esito dell'istanza di sostituzione del terzo arbitro prima di assumere iniziative e che, dopo la declaratoria d'inammissibilità di tale istanza di sostituzione, vi furono altre iniziative della La Nizzola s.p.a. e dell'avv. Domenichini (istanze di ricusazione) che portarono i due arbitri a soprassedere ulteriormente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page.



sinché la situazione si deteriorò in misura tale da obbligarli a rinunciare all'incarico.

Correttamente ha osservato la Corte di merito che, se l'istanza di sostituzione fosse stata preceduta dalla diffida ad adempiere, è ragionevole ritenere che il Domenichini sarebbe stato sostituito e che l'arbitrato avrebbe potuto riprendere il suo corso.

Ne deriva che correttamente la fattispecie è stata inquadrata dalla Corte d'appello nell'ambito della previsione del primo comma dell'art. 1227 c.c. essendo questione della condotta colposa del Pio Monte, vale a dire del danneggiato, che si è inserita nella catena causale che ha concorso a determinare l'evento dannoso rappresentato dalla mancata pronuncia del lodo arbitrale. Non ricorre invece all'evidenza l'ipotesi disciplinata dal secondo comma della norma che regola l'obbligo di diligenza del danneggiato nell'impedire nei limiti dell'ordinaria diligenza il verificarsi delle conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito, ipotesi che non riguarda la serie causale produttiva dell'evento, ma la condotta del creditore successiva a tale momento.

Neppure può concordarsi con il ricorrente incidentale quando afferma che nel caso di specie, la domanda di sostituzione dell'arbitro inadempiente rivolta al



Presidente del Tribunale non richiedeva la diffida ad adempiere, perché avendo il Domenichini dichiarato di non voler partecipare alla formazione della volontà del collegio arbitrale se non per adottare un provvedimento di presa d'atto della decadenza del collegio stesso, tale dichiarazione andava equiparata alla mora ex re ex art. 1219 n. 2 c.c.

In proposito, infatti, occorre rilevare che l'art. 813 c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*, richiede la diffida ad adempiere in ogni caso in cui sia necessario far constare, ai fini del procedimento di sostituzione, la situazione in cui "l'arbitro ... omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni" e specifica che la diffida è diretta ad "ottenere l'atto". A differenza della costituzione in mora, che ha la funzione di far risultare l'inadempimento del debitore per gli effetti che ad esso ricollega la legge, la diffida prevista dall'art. 813 c.p.c. pertanto non è diretta solo a certificare l'omissione o il ritardo dell'arbitro, ma anche ad ottenere il compimento dell'atto oggetto di omissione o ritardo.

Ancora il ricorrente incidentale ha sostenuto che, in ragione del carattere di atto sostanziale e non processuale della diffida, l'originario termine stabilito per la pronuncia del lodo sarebbe decorso



prima della scadenza dei quindici giorni previsti per la diffida stessa, con il risultato che la parte non avrebbe potuto giovare dell'interruzione del primo termine ex art. 820 c.p.c., sì che la responsabilità della mancata pronuncia del lodo sarebbe caduta interamente sul Domenichini.

Anche questa conclusione non è condivisibile. L'art. 820, co. 2, c.p.c. stabilisce che il termine per la pronuncia del lodo è interrotto "quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri".

L'art. 813 c.p.c., ai fini della sostituzione dell'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, prevede che possono provvedere le parti o il terzo all'uopo incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In difetto, decorso il termine di quindici giorni previsto dalla diffida, ciascuna parte può chiedere la sostituzione al presidente del tribunale, che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti.

Pare evidente che la causa d'interruzione produca i suoi effetti dal momento in cui l'arbitro pone in essere l'omissione o il ritardo. Diversamente ragionando e facendo decorrere l'effetto interruttivo dal momento in cui interviene la sostituzione dell'arbitro per volontà delle parti o del terzo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



incaricato ovvero in forza del provvedimento del presidente del tribunale, in tutti i casi in cui l'omissione o il ritardo dovessero verificarsi in prossimità della scadenza del termine per il deposito del lodo, non sarebbe possibile porre tempestivamente rimedio all'inadempimento dell'arbitro e si verificherebbe la decadenza.

Deve invece ritenersi, in conformità della lettera dell'art. 820, co. 2, che ricollega l'interruzione all'insorgenza di una situazione in cui occorra procedere alla sostituzione degli arbitri, che tale evento si produca nel momento in cui si verifica la causa interruttiva, prima ancora che intervenga il provvedimento di sostituzione e quindi, come ha ritenuto la Corte di appello, nel momento stesso in cui fu palese che il Domenichini non intendeva partecipare alla conferenza personale degli arbitri, fermo restando che, come pure ha ritenuto la Corte di merito, il termine per il deposito del lodo ricomincia a decorrere ex novo nel momento stesso in cui l'arbitro viene sostituito.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'esito del giudizio per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione nella misura di un terzo. Per i restanti due terzi tali spese vanno poste

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



a carico del ricorrente principale, in ragione della prevalente soccombenza, liquidate per l'intero in euro 4.200, di cui euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l'incidentale; condanna il ricorrente principale a due terzi delle spese, liquidate per l'intero in euro 4.200, di cui euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge; compensa per il resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile, addì 28 gennaio 2009.

IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Deposito in Tribunale

27 FEB 2009

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Andrea Bianchi